



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 08/10/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1442

Criteri per la destinazione e l'utilizzo di risorse di cui all'art. 24 L. 549/95 e art. 7 L.R. 13/96. Realizzazione di piazzole di stoccaggio di beni durevoli dismessi.

L'Assessore all'Ambiente, Michele Saccomanno, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Rifiuti, confermata dal dirigente dello stesso, riferisce quanto segue:

L'art. 7, comma 1 L.R. 13/96 prevede che la Giunta Regionale, con propria deliberazione, stabilisca ogni anno i criteri per la destinazione e l'utilizzo dei fondi pervenuti alla Regione Puglia ai sensi del comma 27, art. 3 L. 549/95, relativi alla tassa per il conferimento dei rifiuti in discarica, per il finanziamento delle attività di recupero e raccolta differenziata.

Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27 L. 549/95, la Regione Puglia, con propria Legge 22/01/97, n. 5, ha istituito un fondo, determinato nella misura dei venti per cento dell'intero gettito, al netto della quota spettante alle Province, derivante dall'applicazione del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti. Detto fondo relativo all'esercizio finanziario 2000 è già stato impegnato nella misura di Euro 4.648.111,73, con determinazione dirigenziale n. 36 dell'8 luglio 2002, per finanziare gli interventi ammessi a finanziamento P.O.R - annualità 2001 - ma non finanziati a causa dell'esaurimento delle risorse comunitarie. La restante quota figura sul Bilancio di previsione della Regione Puglia 2003 al capitolo 0611087, per Euro 2.989.252,89 quale Residui di Stanziamento 2000.

Con propria deliberazione n. 2094 del 27/12/01 la Giunta Regionale ha stabilito, tra l'altro, di destinare la quota pari a Euro 1.549.370 (£. 3.000.000.000) alla realizzazione di piazzole di stoccaggio dei beni durevoli dismessi che costituiscono di fatto un grave problema per i Comuni, sui cui territori si verificano spesso abbandoni incontrollati di tali beni a fine consumo, con conseguente degrado ambientale, rinviando a successivo diverso provvedimento la definizione dei criteri per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti individuati al richiamato art. 7 L.R. 13/96.

Lo stesso articolo, tuttavia prevede che tali criteri vengano proposti ad approvazione della Giunta regionale da una apposita Commissione che non risulta attualmente nominata.

Ritenendo, comunque, anche in assenza della suddetta commissione, di contribuire, con la presente proposta, a migliorare, ovvero ad attivare tale servizio di raccolta da parte dei Comuni evitando sia l'abbandono incontrollato sia la pericolosità per l'ambiente, con la conseguente riduzione dei costi di trasporto dei suddetti materiali alle rispettive destinazioni finali, ovvero in altri centri specializzati per il trattamento dei beni durevoli, si forniscono le seguenti indicazioni:

Requisiti di ammissibilità:

- Le piazzole di stoccaggio devono essere realizzate su aree già di proprietà comunale o che comunque

non comportino oneri di acquisizione delle stesse da parte dei comuni;

- Le istanze devono contenere attestazione circa le effettive e concrete destinazioni di recupero/riutilizzo.

Le istanze pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri di selezione:

1. Popolazione servita;
2. Minor rapporto investimenti/popolazione servita;
3. Associazione di comuni facenti parte dello stesso bacino di utenza;
4. Quota di partecipazione finanziaria.

Saranno ritenute finanziabili:

- a) le spese inerenti all'attrezzamento delle aree relativamente ai lavori di pavimentazione, recinzione e realizzazione di tettoie, mezzi di movimentazione previsti progettualmente;
- b) Risultano esclusi gli oneri relativi alla gestione del personale ed ai consumi.

Le istanze di contributo, dovranno contenere tutte le indicazioni riferite ai singoli elementi di valutazione e saranno valutate secondo lo schema allegato al presente provvedimento per fame parte integrante ed inserite in una unica graduatoria regionale.

Potranno essere finanziate, fino ad un massimo di Euro 103.291,00, non più di tre piazzole di stoccaggio per ogni singola provincia. Pertanto, nello scorrimento della graduatoria, oq-e-risultassero posizionate istanze finanziabili facenti parte dello stesso ambito provinciale, si procederà a finanziare quegli interventi riferiti ad altro ambito, ancorchè in posizione successiva.

Le istanze di contributo riguardanti la realizzazione di Piazzole di stoccaggio a servizio di più comuni per l'accumulo dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli domiciliari dismessi devono essere presentate, entro e non oltre trenta (30) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P., da parte dei Comuni e/o Province alla Regione Puglia, Assessorato Ambiente- Ufficio Gestione Rifiuti - Via delle Magnolie Z.I. Bari;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01:

La spesa di cui al presente provvedimento, pari a Euro 1.549.370,00, trova copertura sul cap. 0611087 residui di stanziamento 2000 del Bilancio di previsione della Regione Puglia 2003.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 lett. d) ed f) della L.R. 7/97.

L'Assessore all'Ambiente, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento;

LA GIUNTA

- Udita la relazione che precede e la conseguente proposta dell'Assessore all'Ambiente;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore e del

Dirigente del Settore;

- Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare e fare propria la relazione dell'Assessore all'Ambiente;

- Di approvare i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. Realizzazione di piazzole di stoccaggio su aree già di proprietà comunale o che comunque non comportino oneri di acquisizione delle stesse da parte dei comuni;
2. Attestazione di effettiva e concreta destinazione del recupero/riutilizzo;

- Di valutare le istanze pervenute secondo i seguenti criteri:

- a) Popolazione servita;
- b) Minor rapporto investimenti/popolazione servita;
- c) Associazione di comuni facenti parte dello stesso bacino di utenza;
- d) Quota di partecipazione finanziaria.

- Di ritenere finanziabili le spese inerenti l'attrezzamento delle aree relativamente ai lavori di pavimentazione, recinzione e realizzazione di tettoie, mezzi di movimentazione previsti progettualmente;

- Di ammettere a finanziamento contributivo regionale non più di tre istanze per ciascun ambito provinciale;

- Di stabilire, fin d'ora, che nello scorrimento dell'unica graduatoria regionale, ove risultassero posizionate istanze finanziabili facenti parte dello stesso ambito provinciale, si procederà a finanziare quegli interventi riferiti ad altro ambito, ancorchè in posizione successiva.

- Di fissare il contributo regionale fino ad un massimo di Euro 103.291,00 per ciascuna piazzola di stoccaggio;

- Di fissare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento il termine ultimo per la presentazione delle istanze medesime;

- Di valutare le istanze pervenute alla Regione Puglia - Assessorato Ambiente - Ufficio Gestione Rifiuti, Via delle Magnolie Z.I. Bari, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per fame parte integrante.

- Di dare mandato all'Ufficio B.U.R.P. della Regione Puglia di pubblicare per intero il presente provvedimento in applicazione dell'art. 7 L.R. 13/96.

- Di dare mandato al Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti dell'Assessorato Ambiente di disporre il successivo provvedimento di impegno;

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Raffaele Fitto